FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luigi Maiello, dall'Avv. Pietro Moscato, dall'Avv. Andrea Morsillo, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 gennaio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(138) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO VENEZIA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Cesenatico Chimicart AD), DANIELE PIRAINO (collaboratore della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLE SOCIETA' AC PALAZZOLO E FC NEAPOLIS MUGNANO Srl (nota n. 3229/04pf09-10/SP/ma del 9.12.2009).

Con atto di deferimento del 9/12/2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito:

- Alessandro Venezia e Daniele Piraino, per rispondere della violazione di cui all'art. 7 comma I Codice di Giustizia Sportiva;
- la Società A.C. Palazzolo, ai sensi dell'art. 4 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità presunta, in relazione all'illecito sportivo commesso a suo vantaggio dal Venezia e dal Piraino, soggetti estranei alla Società;
- la Società Neapolis Mugnano (matr. 61313), ai sensi dell'art. 4 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nelle condotte del proprio tesserato Venezia e da soggetto collegato (ex art. 1, comma 5, CGS) Piraino.

All'odierna riunione, il Sig. Alessandro Venezia, tramite il suo legale, ha proposto istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

La Commissione, preso atto, ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Venezia ha proposto istanza di patteggiamento con applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS [per il Sig. Alessandro Venezia: sanzione base la squalifica per mesi 36 (trentasei) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 16 (sedici)];

considerato che su tale istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della seguente sanzione:

la squalifica di mesi 16 (sedici) per il Sig. Alessandro Venezia

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Nel proseguimento della riunione sono comparsi il Sig. Piraino Daniele oltre ai difensori delle Società AC Palazzolo e FC Neapolis Mugnano.

Il deferimento prende le mosse dall'esposto inoltrato dal Direttore Generale della Società ASD Città di Vittoria, Sig. La Mattina, con cui egli denunciava che al suo tesserato, Luca Italiano, era stata offerta la cifra di €. 5.000,00, ad opera di Alessandro Venezia, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Neapolis Mugnano ed ex compagno di squadra dell'Italiano, per "addomesticare" la gara di ritorno dei play out Palazzolo — Città di Vittoria.

Secondo la Procura Federale il Venezia avrebbe agito su sollecitazione di Daniele Piraino, per un debito di riconoscenza nei suoi confronti, in quanto il predetto Piraino, (all'epoca dei fatti collaboratore di fatto, anche se non tesserato per alcuna Società, della Società Neapolis Mugnano), l'aveva aiutato nei rapporti economici con la sua attuale Società di appartenenza;

In sostanza, quindi, il calciatore Alessandro Venezia sarebbe responsabile quale latore della proposta illecita; il Sig. Daniele Piraino, (collaboratore della Società Neapolis), quale ideatore dell'illecito e la Società Palazzolo per responsabilità presunta ai sensi dell'art. 4, comma 5, CGS, mentre la Società Neapolis Mugnano sarebbe responsabile oggettivamente per la condotta del suo tesserato Venezia.

Le Società deferite hanno presentato memorie difensive.

Il rappresentante della Procura ha chiesto per il Piraino la sanzione di 4 anni di inibizione, per la Società AC Palazzolo 6 punti di penalizzazione ed infine, per la Società Neapolis Mugnano, l'ammenda di €. 1.500,00.

I deferiti hanno chiesto il loro proscioglimento.

La responsabilità del Piraino, (al pari di quella del Venezia, anche se questi ha patteggiato), risulta acclarata, atteso che il giocatore Francesco Luca Italiano, con deposizione da ritenersi assolutamente attendibile, ha affermato: "nel tardo pomeriggio del 4/06/09 ricevo sul mio cellulare una telefonata da Venezia Alessandro, mio amico, ... il quale mi faceva la proposta di addomesticare la partita che si sarebbe tenuta la domenica successiva, e precisamente Palazzolo - Città di Vittoria del 7/06/09, valevole per la permanenza in serie D (Play-Out gara di ritorno), ricevendo in cambio la somma di € 5.000,00...Ho chiesto chi fosse il mandante, ed ho fatto il nome di Piraino, il quale svolge attività di intermediazione tra i calciatori, conoscente del mio amico Alessandro; a questo punto non mi dava una risposta e rimaneva silenzioso ... La mia risposta fu negativa, e gli

dissi che non avrei mai accettato alcuna forma di corruzione ... Ho riferito quanto detto al Sig. Parisi Guglielmo".

Le sopra denunciate circostanze sono state ammesse dallo stesso Venezia, il quale, dopo una certa iniziale renitenza, ha affermato: "sono stato io a contattare, il 4 giugno, telefonicamente il mio amico Italiano Francesco. Ho effettuato la telefonata su precise disposizioni che mi sono state date dal Sig. Piraino Daniele, il quale mi induceva ad effettuarla pur contro la mia volontà. Infatti mi sono sentito quasi costretto visto i buoni rapporti che intercorrono e visto che mi aveva favorito ed aiutato durante la mia permanenza alla Neapolis, anticipandomi di tasca propria compensi che la Società Neapolis mi doveva ... Ho effettuato la telefonata per una forma di sdebitamento nei suoi confronti, anche se ammetto di aver peccato di ingenuità e superficialità. Ho telefonato per proporgli di vendersi la partita tra Palazzolo e Vittoria, offrendogli in cambio un compenso di € 5.000,00 che Piraino gli avrebbe dato, nonché la promessa di trovargli un tesseramento per la stagione 2009/2010 con un'altra Società. A questo punto Francesco Italiano mi rispondeva che non avrebbe mai fatto cose del genere."

Nessun dubbio, pertanto, può esservi circa la responsabilità del Piraino e ciò nonostante egli abbia negato, anche in sede di riunione, di essere stato ideatore dell'illecito, atteso che la dichiarazione del Venezia appare del tutto genuina e circostanziata e, come tale, sufficiente a comprovare la responsabilità del Piraino stesso, da ritenersi quindi promotore dell'illecito.

La responsabilità presunta della Società Palazzolo deve ritenersi sussistente, atteso che le argomentazioni a sua discolpa, riconducibili alle dichiarazioni rese dal suo Presidente avanti la Procura Federale e dal Piraino in sede dibattimentale, altro non sono che affermazioni difensive prive di qualsiasi riscontro oggettivo, come tali non idonee ad ingenerare il ragionevole dubbio che la Società non abbia partecipato all'illecito o che lo abbia ignorato. In conformità con quanto deciso in analoghe fattispecie, pare congruo determinare la sanzione di punti due di penalizzazione in classifica.

All'accertata responsabilità del tesserato Venezia e del Piraino, (che ha espressamente ammesso di aver collaborato con la Neapolis nella stagione sportiva in cui si è svolto l'illecito contestato), consegue quella oggettiva della Società sportiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva, che trova applicazione, nel caso di specie, pur in assenza di qualsivoglia coinvolgimento della Società nell'operato del proprio tesserato e del collaboratore, in base al principio di automaticità della responsabilità oggettiva, affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva con decisioni alle quali questa Commissione ritiene di dovere aderire (vedi ad es. CAF, C.U. n.10/c – s.s.2004/2005). Essendo escluso, come sopra detto, ogni coinvolgimento della Società nei materiali accadimenti, appare adeguata la sanzione dell'ammenda nella misura richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale irroga le seguenti sanzioni:

- al sig.Daniele Piraino l'inibizione per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei);
- alla Società AC Palazzolo punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato di Serie D in corso;
- alla Società Neapolis Mugnano l'ammenda di €. 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

* * * * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Luigi Maiello, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 21 gennaio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(114) - APPELLO DELLA SOCIETA' ASD LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI **DELL'INIBIZIONE** PER ANNI AL SIG. MARCO CORTI (Presidente). DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. **ENRICO GALLO (Direttore Sportivo) E** DELL'AMMENDA DI € 3.000.00 ALLA SOCIETA', INFLITTE **SEGUITO** DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 24 del 22.10.2009).

La A.S.D. Lastrigiana ed i tesserati Marco Corti e Enrico Gallo hanno impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale Toscana pubblicato sul C.U. n°24 del 22/10/09 con il quale è stata irrogata la sanzione dell'inibizione per anni 2 al sig. Marco Corti, l'inibizione per mesi 18 al sig. Enrico Gallo e la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 alla società A.S.D. Lastrigiana.

Alla riunione del 3/12/09 la Procura Federale ha eccepito di non aver mai ricevuto la prescritta comunicazione del reclamo e questa CDN ha concesso termine per rinnovare la comunicazione all'organo inquirente.

Effettuata dai reclamanti tale incombenza è stata fissata la nuova riunione del 21/1/2010, alla quale sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, nonché il difensore dei reclamanti che ha invece insistito per l'accoglimento.

Nel reclamo si contestano tutti i capi di incolpazione ma le argomentazioni poste a sostegno del gravame non appaiono convincenti.

Dalle indagini effettuate dai competenti organi inquirenti federali è risultato che il giovane Anelli Giampaolo, nato a Lacco Ameno il 24/2/1994 e già residente in Forio d'Ischia, veniva tesserato dalla A.S.D. Lastrigiana Calcio (1° categoria) per la stagione sportiva 2008/2009, dopo un primo tentativo di tesseramento respinto in data 13/9/2008 dalla Delegazione Provinciale di Firenze per carenza della documentazione necessaria e dopo che, ripresentata la domanda in data 17/9/2008 ancora priva del certificato contestuale, lo stesso, datato 19/11/2008, veniva prodotto dietro sollecitazione della suddetta Delegazione.

Dalla documentazione prodotta all'atto del tesseramento è risultato che il calciatore aveva trasferito la propria residenza anagrafica a Lastra a Signa unitamente al padre a seguito di domanda presentata al citato Comune in data 12/9/2008. Veniva anche allegato atto di assenso della madre al trasferimento "per motivi di studio del minore" nonché certificato di iscrizione e frequenza dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Scientifica "Bertrand Russel – Isaac Newton" di Scandicci rilasciato il 12/9/2008. Dagli accertamenti eseguiti e da quanto dichiarato dal ragazzo in sede di audizione tenutasi il 21/3/2009, è risultato che lo stesso non risiedeva affatto con il padre a Lastra a Signa, se non per due giorni a settimana, ma alloggiava, unitamente a numerosi altri giovani calciatori minorenni, presso l'Hotel Europa di Poggibonsi. Tale circostanza veniva confermata anche dalla lista

consegnata da un sodale del sig. Antonio Improta, tale Paolo Zanotti, al collaboratore della Procura Federale. In sede di audizione, inoltre, il padre dell'Anelli produceva altro certificato di iscrizione e frequenza scolastica, questa volta dell'Istituto Roncalli Sarrocchi di Poggibonsi, datato 17/2/2009, confermando così che il ragazzo non risiedeva affatto a Lastra a Signa.

Dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della A.S. Lastrigiana, Sig. Marco Corti, e dal Direttore Sportivo, Sig. Enrico Gallo, è emerso che entrambi erano a conoscenza del fatto che l'Anelli alloggiasse presso l'Hotel Europa di Poggibonsi e non presso l'indirizzo di residenza di Lastra a Signa, che nessuno della Società si occupava di lui verificando le sue condizioni di vita presso la struttura dove alloggiava, che entrambi conoscevano Antonio Improta e si erano avvalsi dei suoi servigi per reperire calciatori, sebbene non fosse un tesserato F.I.G.C., pagandogli anche la somma di 5.000,00 euro.

Le circostanze riferite dai suddetti in merito ai rapporti intrattenuti e ai pagamenti effettuati venivano confermate dal sig. Antonio Improta il quale, sebbene non tesserato, rilasciava le dichiarazioni di cui al verbale del 21/3/2009 spiegando, tra l'altro, che i ragazzi che venivano tesserati dalle varie società toscane dopo le sue segnalazioni, alloggiavano tutti presso l'Hotel Europa di Poggibonsi dove erano seguiti dai suoi collaboratori Paolo Zanotti (che si occupava dell'alloggio) Lidia Loreto (legale rappresentante della Mondo Sport) che seguiva i ragazzi sotto il profilo scolastico, Coppola Concetta, sua moglie, che si occupava del vitto, e Russo Luca, suo genero, con compiti imprecisati.

La C.D.T. alla luce dei fatti sopra esposti, ha ritenuto sussistere tutti gli addebiti contestati irrogando le sanzioni di cui sopra.

Le censure mosse dai reclamanti non colgono nel segno.

Appare infatti evidente che il trasferimento della residenza anagrafica del giovane calciatore e del di lui padre non corrispondesse alla realtà dei fatti. L'Anelli almeno per cinque giorni alla settimana soggiornava da solo non già all'indirizzo anagrafico bensì presso un albergo di Poggibonsi, tanto che, contrariamente a quanto dichiarato al momento del tesseramento, frequentava la scuola proprio a Poggibonsi e non già a Scandicci.

Del resto la difesa dei deferiti non ha mai saputo precisare quali sarebbero state le ragioni di studio (per il figlio) e di lavoro (per il padre) che avrebbero imposto il loro trasferimento proprio a Lastra a Signa, ragioni evidentemente assai poco cogenti visto che, per almeno 5 giorni alla settimana, padre e figlio si trovavano altrove e vivevano separati.

La normativa federale in materia è finalizzata proprio ad evitare situazioni di sostanziale sradicamento dei minori dalla propria famiglia. E' evidente poi che in uno stato di sostanziale abbandono del giovane calciatore, la società presso la quale era tesserato aveva il dovere, morale e disciplinare, di vigilare sulle condizioni di vita del ragazzo, visto che per stessa ammissione dei deferiti Gallo e Corti, essi erano ben consapevoli (se non artefici!) della collocazione dell'Anelli presso l'albergo di Poggibonsi.

Sia il Corti che il Gallo hanno ammesso di aver utilizzato un soggetto non autorizzato per il reperimento ed il tesseramento di giovani calciatori.

Il Presidente Corti ha riferito di aver incaricato il Direttore Sportivo Gallo di tenere i contatti con l'Improta. Il Gallo ha dichiarato che l'Improta lo avvisava dei provini, precisando di aver dato all'Improta la sua disponibilità alla collaborazione e di aver più volte visionato i

provini da questi organizzati. Entrambi i deferiti hanno ammesso di aver tesserato calciatori segnalati e gestiti dall'Improta e dalla sua organizzazione.

Va infine rilevato che le dichiarazioni rese sul punto dall'Improta sono credibili, non solo perché egli non avrebbe avuto alcun interesse a riferire fatti falsi, ma anche perché sostanzialmente collimano con quanto dichiarato sia dal Gallo che dal Corti.

Anche la corresponsione di € 5.000 riferita dall'Improta, è stata confermata dal Gallo e la sua causale legata al tesseramento di calciatori minorenni non viene in alcun modo smentita dalla fattura tardivamente prodotta dei deferiti recante una somma maggiore (€ 6.000,00) e relativa a prestazioni del tutto oscure, non solo non provate ma neppure descritte. In ordine alla presunta discrasia temporale, si osserva anche che in ogni caso la dazione di denaro non si riferiva al tesseramento del calciatore Anelli ma a quello, precedente, dei calciatori Foggetti ed Esposito.

Anche la quantificazione delle sanzioni inflitte ai deferiti appare tutt'altro che eccessiva in relazione alla gravità ed al disvalore dei fatti contestati.

In sostanza la decisione impugnata appare pienamente condivisibile e va confermata.

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN Avv. Sergio Artico

""

Pubblicato in Roma il 27 gennaio 2010

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete